

CONVENZIONE

PER LA RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLO DEI CREDITI DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 5 DI ORISTANO

L'anno 2010, il giorno _____ del mese di _____, in _____

tra

L'Azienda Sanitaria Locale N° 5 di Oristano, con sede in _____, via _____ n° _____ codice fiscale _____, di seguito "Azienda", rappresentata dal _____, nato a _____ il _____ (c.f. _____) in qualità di Legale Rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede della stessa Azienda ;

e

Equitalia Sardegna S.p.A. Agente della riscossione per le province della Regione Sardegna, con Sede Legale ed Amministrativa in Sassari, Via Piandanna 10/e, capitale sociale Euro 2.600.000,00, iscritta al n. 7220 del Registro delle Imprese di Sassari, codice fiscale 01667270928, rappresentata dal Dott. Gianluigi Giuliano, nato a Cagliari il 02/10/1956, Cod. Fisc. GLNGLG56R02B354M, in qualità di Amministratore Delegato;

premesse che:

- l'Azienda ha manifestato l'esigenza di riscuotere con idonei ed efficaci strumenti le partite impagate;
- in relazione all'art. 3, comma 1, del D.L. 203/2005, a decorrere dal 10 ottobre 2006, le funzioni di riscossione nazionale sono svolte dall'Agenzia delle Entrate per il tramite di Riscossione S.p.A. ora Equitalia S.p.A. e le società da esse partecipate, tra cui Equitalia Sardegna S.p.A.;
- la riscossione coattiva a mezzo ruolo è disciplinata dal DFR 602/73, dal D.Lgs 112/99, dal D.Lgs 46/99 e successive modifiche e integrazioni;
- l'Azienda, è tenuta ad espletare i servizi pubblici ad esso affidati perseguendo, durante la gestione, obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità;
- l'attività di riscossione coattiva dei crediti dell'Azienda (corrispettivo del servizio pubblico gestito) in quanto attività causalmente collegata alla gestione del servizio di cui trattasi, nonché essenzialmente finalizzata a ridurre al minimo il pregiudizio economico e finanziario che l'Azienda subisce a causa degli inadempimenti e/o tardivi adempimenti

dell'utenza a fronte di un servizio comunque reso, deve essere orientata al conseguimento degli obiettivi di cui al punto che precede;

- Equitalia Sardegna S.p.A. in quanto Agente della Riscossione nell'ambito delle province della Regione Sardegna risulta essere un soggetto che detiene una stabile organizzazione di personale, mezzi e strumenti per l'espletamento delle attività di riscossione coattiva delle entrate aventi natura tributaria, e quindi soggetto tecnicamente idoneo e professionalmente qualificato per la gestione del servizio di riscossione coattiva dei crediti delle Aziende Sanitarie Locali;

si conviene e si stipula quanto segue:

Le premesse formano parte integrante ed essenziale del presente atto.

**Art.1
Oggetto**

Con la presente Convenzione, l'Azienda affida il servizio di riscossione coattiva mediante ruolo dei crediti che riterrà a sua discrezione trasmettere ad Equitalia Sardegna S.p.A. che accetta e assume la gestione del predetto servizio di riscossione alle condizioni di cui alla presente convenzione, nonché alle condizioni che saranno definite di comune accordo tra le Parti.

**Art.2
Minute di Ruolo**

1. L'Azienda predispone minute di ruolo relative ai propri crediti, ivi compresi i compensi ed altri costi ed oneri di cui all'art.7 della presente convenzione, ed eventuali afferenti accessori, per ciascun debitore.
2. L'Azienda trasmette a Equitalia Servizi S.p.A. le minute di ruolo di cui al precedente comma, non oltre 60 giorni antecedenti la scadenza prestabilita per il pagamento della prima rata. Se le minute sono fornite su supporto cartaceo il termine di 60 giorni è elevato a 75 giorni.
3. Per consentire modalità di pagamento improntate a criteri di comodità per il contribuente, di rapidità di incasso e di efficienza nella gestione e controllo dei flussi finanziari e informativi, l'Azienda autorizza l'Agente della Riscossione a procedere alla riscossione dei propri crediti.

Art.3
Formazione ruoli ed avvisi di pagamento

1. In relazione alle minute di ruolo ricevute dall'Azienda Equitalia Servizi S.p.A. procede alla formazione dei ruoli, nonché alla predisposizione di avvisi di pagamento, da inviare a ciascun contribuente, in via anticipata rispetto alla spedizione della cartella di pagamento. Gli avvisi riportano l'importo del tributo e la scadenza, in relazione alle scelte operate dall'Azienda. All'avviso è allegato un bollettino prestampato da utilizzare per il pagamento.
2. L'Azienda rende esecutivi i ruoli ed autorizza Equitalia Servizi S.p.a. a provvedere alla consegna degli stessi agli Agenti della Riscossione competenti solo dopo che Equitalia Servizi S.p.A. stessa abbia proceduto ad effettuare le operazioni di cui al successivo art.8.
3. L'Avviso di pagamento è consegnato all'indirizzo del contribuente indicato dall'Azienda non oltre i dieci giorni antecedenti la scadenza prestabilita per il pagamento della prima rata. Ove l'indirizzo indicato dall'Azienda non fosse idoneo per la consegna si utilizzerà l'eventuale diverso indirizzo presente nelle rubriche anagrafiche della società.
4. Gli avvisi non recapitati per anagrafica incompleta, ovvero relativi a contribuenti sconosciuti all'indirizzo, sono restituiti all'Azienda per le verifiche ed i controlli di competenza. L'eventuale successivo inoltro ai contribuenti con le variazioni anagrafiche apportate richieste dall'Azienda ha un prezzo determinato in euro 1,20.

Art.4
Riversamento delle somme riscosse

1. L'Agente della Riscossione provvede a versare quanto riscosso a mezzo degli avvisi di pagamento, in analogia a quanto previsto dall'art.22 del D.Lgs. 13 aprile 1999, n.112, entro il decimo giorno successivo alla scadenza di ciascuna decade del mese. Nei casi di scadenza in giornata non lavorativa il versamento è effettuato il primo giorno lavorativo successivo.
2. Ai fini del riversamento decadale all'Azienda degli importi riscossi tramite canali diversi dai propri sportelli, si precisa che per data di riscossione si intende quella di effettiva registrazione dei pagamenti da parte dell'Agente della Riscossione.

Art.5
Interessi di mora

Nei casi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, Equitalia Sardegna S.p.A., ovvero gli Agenti della Riscossione competenti per territorio, riscuotono interessi di mora, che saranno riversati all'Azienda, nella misura determinata ai sensi dell'art. 30 del DPR 602/73 tramite Decreto del Ministero delle Finanze.

Art.6
Informazione relativa ai pagamenti effettuati

1. In relazione ai pagamenti ricevuti l'Agente della Riscossione invia all'Azienda le informazioni relative ai soggetti inadempienti. L'Azienda, previa valutazioni, trasmette allo stesso Agente il proprio benestare per l'invio degli stessi dati ad Equitalia Servizi S.p.A. affinché quest'ultima possa dar corso agli adempimenti di cui al successivo art.8.
2. L'Azienda provvede a fornire a Equitalia Servizi S.p.A. entro la scadenza dell'ultima rata, anche per il tramite dell'Agente della Riscossione, i provvedimenti di discarico, al fine dell'aggiornamento del ruolo.

Art.7
Compensi dell'Agente della Riscossione

1. Per lo svolgimento del servizio indicato negli articoli precedenti, all'Agente della Riscossione compete un compenso pari a **10%** delle somme riscosse per le prestazioni erogate dall'Azienda; tale compenso è trattenuto all'atto del riversamento previsto dall'art.4.

Inoltre sono riconosciuti all'Agente della Riscossione i costi di recapito per un importo pari ad 0,60 centesimi di euro per avviso.

Tanto il compenso quanto i costi di recapito saranno addebitati all'utente se presenti nelle minute di ruolo di cui all'art.2, comma 1, della presente convenzione.

I costi di recapito sono corrisposti all'Agente della Riscossione previa presentazione di apposita fattura (di cadenza mensile) con specifica descrizione delle singole voci di spesa che hanno determinato l'onere a carico dell'Azienda.

2. Per la riscossione delle somme non incassate a mezzo di avviso di pagamento, iscritte nei ruoli di cui all'art.8, spettano al competente Agente della Riscossione i compensi ed i rimborsi delle spese determinati ai sensi dell'art.17 del Decreto Legislativo del 13.04.1999 n.112 .

2. Il compenso di cui al precedente comma, essendo riferito alla riscossione dei tributi, è esente dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art.10, n.5 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633, ed esonera l'Agente della Riscossione dall'emissione della fattura ai sensi dell'art.1 del Decreto Ministeriale 2 dicembre 1990.

Art.8 **Modalità e termini di consegna dei ruoli**

1. Sulla base delle informazioni ricevute ai sensi del precedente articolo 6, Equitalia Servizi S.p.A. garantisce un aggiornamento contabile dei ruoli resi esecutivi ai sensi del precedente art.3, comma 2, fornendo all'Azienda le partite inserite nei suddetti ruoli che risultano pagate, anche parzialmente, e consegnando, entro 15 giorni dal pervenimento delle informazioni di cui al precedente art.6, agli Agenti delle Riscossioni competenti in relazione al domicilio fiscale dei contribuenti la residua parte dei suddetti ruoli, contenenti le quote per gli importi non pagati.

2. Non si darà luogo alla stampa e notifica delle cartelle di pagamento per importi inferiori a Euro 10,33 per ciascun articolo di ruolo.

Art.9 **Modalità di pagamento**

Per il pagamento delle cartelle possono essere utilizzati i seguenti canali:

1. gli sportelli di Equitalia Sardegna S.p.A. senza commissioni di incasso a carico del contribuente;
2. le apparecchiature POS in funzione presso alcuni sportelli di Equitalia Sardegna S.p.A. per il pagamento con carta di debito;
3. gli Uffici Postali;
4. qualsiasi banca, utilizzando il modello RAV allegato alle cartelle di pagamento;
5. sportelli bancomat delle banche, abilitate indicando il numero di RAV riportato sui bollettini;
6. gli sportelli degli Agenti della Riscossione competenti per territorio, per i soggetti morosi aventi domicilio fiscale in ambiti territoriali esterni alla Regione Sardegna.

Le opzioni di cui sopra devono essere chiaramente riportate su ogni richiesta di pagamento trasmessa da Equitalia Sardegna S.p.A. e dagli Agenti della Riscossione ai debitori sottoposti a procedura di riscossione coattiva.

Art. 10
Servizi Accessori

Equitalia Sardegna S.p.A., si impegna a:

- rendere disponibile l'accesso telematico, tramite internet, ai dati del proprio sistema informativo al fine di consentire all'Azienda la visualizzazione completa delle singole posizioni dei contribuenti iscritti, l'aggiornamento analitico dei pagamenti effettuati, la visualizzazione integrale del ruolo, la rendicontazione delle somme riscosse e riversate;
- fornire il prodotto "LAMPO WEB", (programma in comodato d'uso per la gestione dei provvedimenti rettificativi del carico).

Art. 11
Rimborso delle spese per scarichi

Nei casi di scarico per indebitato o per inesigibilità, il rimborso delle spese delle procedure esecutive, di cui all'Art. 17 comma 6 D.Lgs 112/99, è effettuato dall'Azienda entro sessanta giorni dalla trasmissione della specifica richiesta prodotta su lista meccanografica o manuale.

Art.12
Trattamento dei dati personali

L'Azienda in qualità di "titolare del trattamento" ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. 196/2003 nomina, ai sensi dell'art. 29 della citata disposizione, l'Agente della Riscossione Equitalia Sardegna S.p.A. "Responsabile del trattamento" dei dati personali oggetto di trattamento nell'espletamento dell'incarico affidato con la presente convenzione.

Equitalia Sardegna S.p.A. sottoscrivendo tale convenzione, accetta la nomina e si obbliga al rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003, impegnandosi ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e ad adottare le misure tutte ivi contemplate, ai fini della protezione dei dati personali oggetto di trattamento.

Art. 13
Durata

La presente convenzione ha durata fino al 31 dicembre 2010 dalla data di stipula, e può essere rinnovata, previa adozione di atto deliberativo, salvo che sia adottato il decreto previsto dal provvedimento del Ministero Economia e Finanze, dell'11 dicembre

2009, art 1, che imponga all'Azienda di seguire altre e diverse modalità di recupero degli insoluti.

E' esclusa la possibilità di proroga tacita della convenzione. L'eventuale rinnovo, previo accordo tra le Parti, può avvenire solo in forma scritta.

Art. 14 Rinvii normativi

Per tutto quanto non esplicitamente contemplato nei precedenti articoli, si intendono qui richiamate le disposizioni di cui al D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112 e dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 integrato con i Decreti Legislativi 26 febbraio 1999, n.46 e 17 agosto 1999, n.326 e loro successive modificazioni.

Art. 15 Riservatezza e Privacy

Equitalia Sardegna S.p.A. si obbliga a non divulgare notizie di cui sia venuta a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e a tale scopo dichiara che i dati verranno trattati per finalità connesse alle obbligazioni derivanti dalla presente Convenzione, in modo lecito e secondo correttezza, mediante strumenti idonei a garantirne sicurezza e riservatezza, nel rispetto ed in adempimento di tutto quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela della privacy (D.Lgs. 30/6/2003 n.196 Codice in materia di protezione dei dati personali).

Equitalia Sardegna S.p.A. si obbliga altresì a nominare entro 60 gg. dalla stipula della presente convenzione un soggetto dotato delle necessarie competenze, in qualità di responsabile del trattamento dei dati acquisiti dal cliente e utilizzati da Equitalia Sardegna S.p.A. medesima e per lo svolgimento del servizio affidato.

Art. 16 Cause di forza maggiore

L'Azienda e Equitalia Sardegna S.p.A. si impegnano a rispettare i reciproci obblighi riportati nella presente convenzione; nessuna delle Parti sarà tuttavia ritenuta responsabile per violazione dei suddetti obblighi, nel caso di inadempienze o ritardi dovuti ad applicazione di modifiche normative, ordini e disposizioni amministrative promanate da qualsivoglia autorità civile o militare, ovvero a sopravvenuta impossibilità delle prestazioni per cause di forza maggiore non imputabili alle Parti, delle quali la parte inadempiente dovrà fornire prova idonea. Si intende, inoltre, applicabile la "forza maggiore" nei casi di inondazioni, tempeste o terremoti, scioperi, serrate, embarghi, guerre, rivolte, tumulti, sabotaggi, ritardi nei trasporti e furti.

Art.17
Segreto d'ufficio

Ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 112/99 tutte le notizie, le informazioni ed i dati in possesso di Equitalia Sardegna S.p.A. in ragione dell'attività affidatagli in concessione sono coperti dal segreto d'ufficio.

Art. 18
Registrazione

Il presente atto stipulato e sottoscritto nella forma della scrittura privata è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, a cura e spese della parte che intende avvalersene.

Art. 19
Controversie

Qualora dovesse insorgere una qualsiasi controversia fra Equitalia Sardegna S.p.A. e l'Azienda, relativa all'interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente convenzione le Parti tenteranno di risolverla attraverso una composizione in via amichevole.

Ove il tentativo di composizione amichevole restasse senza esito e non fosse possibile, entro il termine di 30 gg. dall'insorgenza della controversia, addivenire ad una composizione bonaria della stessa, la controversia sarà rimessa alla cognizione della competente autorità giudiziaria. Sarà competente in via esclusiva il foro di Oristano.

L'Azienda si impegna a tenere indenne l'Agente della riscossione da eventuali pregiudizi di carattere economico derivanti da contenziosi instaurati dai debitori ed aventi ad oggetto esclusivamente vizi non riferibili all'attività svolta dallo stesso Agente della riscossione.

L'Azienda si obbliga a tenere indenne l'Agente della riscossione da qualsiasi pretesa e condanna e di rimborsare le somme eventualmente erogate per le spese di lite e a titolo di danno per le controversie aventi ad oggetto vizi ad esso non imputabili.

Art. 20
Trattativa tra le Parti

Le Parti si danno reciprocamente atto che ogni singola clausola della presente convenzione è stata da esse negoziata ed approvata su un piano di assoluta parità e

conseguentemente le disposizioni di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile non trovano applicazione.

Azienda Sanitaria Locale
N° 5 di Oristano

Equitalia Sardegna S.p.A.
L'Amministratore Delegato
Dott. Gianluigi Giuliano
